Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 22 Agosto 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni e del dott. Alessandro Righetti si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **PROFMETALL S.A.S.**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/1991 e al fine dell'accesso allo strumento di Cig in deroga ex art. 1 comma 33 della L.183/2011.

Sono presenti:
- per la PROFMETALL S.a.s Lorena Rosso con delega,
- per la FILCAMS - CGIL, Naz.le Sabina Bigazzi,
- per la FISASCAT- CISL,Naz.le Dario Campeotto,
- per la UILTuCS UIL,Naz.le Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Davide Scialotti

Per le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sebbene formalmente convocate, nessuno è comparso.

PREMESSO CHE

- la **PROFMETALL S.a.s.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Spinea (VE) - inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario e segnatamente nelle attività del commercio di profilati in alluminio per la serramentistica, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo ad oggi di n 22 lavoratori - risulta non destinataria degli ammortizzatori sociali a regime;
- con comunicazione del 07 Maggio 2012 la Società ha avviato una procedura di mobilità *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo di **21** lavoratori occupati presso le tre unità operative di Spinea (VE), Padova e Codroipo(UD);
- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota del 19.07.2012 (Prot. n. 27228 del 30.07.2012), ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale, richiedendo un incontro in sede governativa per la prosecuzione dell' esame congiunto tra le parti in sede amministrativa;

- con successiva nota del 08.08.2012 (Prot. n. 17616) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, originata dalla perdita del principale fornitore di materie prime, dalla crisi generalizzata del settore dell'edilizia acuitasi nell'ultimo quinquennio,dalla mancanza di nuove commesse e non ultimo dalla presenza di un forte indebitamento, ritenendola gestibile attraverso il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 1 comma 33 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012). Viene altresì specificato che l'attività commerciale è cessata e dalla seconda metà del mese di luglio 2012 i dipendenti risultano collocati in ferie.
- In esito al confronto con le OO.SS. le Parti hanno convenuto di gestire le eccedenze dichiarate dalla società in modo non traumatico, attraverso il ricorso allo strumento della Cig in deroga e della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

Altresì, l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome **del 20 aprile 2011**, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del **60%** a carico dello Stato e del **40%** a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Le Parti concordano che la Società presenterà istanza per accedere **allo strumento della CIG in deroga,ai sensi della normativa suindicata** , per un numero massimo di **22 lavoratori** – pari all'intero organico in forza presso le filiali di Spinea (VE), **Padova e Codroipo (UD)** , con le modalità di seguito specificate:

1. **a decorrere dal 13 Agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2012:**

n. 14 lavoratori occupati nella **Regione Veneto** di cui n. 4 presso l'unità di Spinea (VE) e n. 10 presso l'unità di Padova (PD) viene specificato che presso l'unità di Padova è presente un lavoratore con contratto Part Time al 50% ;

n. 8 lavoratori occupati nella **Regione Friuli Venezia Giulia** presso l'unità di Codroipo (UD)

- I lavoratori nel numero massimo suindicato saranno sospesi in Cig fino ad un massimo di zero con rotazione .

- Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.

- Al fine della gestione degli esuberi, la Società dichiara che ha in corso una trattativa utile alla cessione di un bene di natura immobiliare la cui riuscita permetterà una riduzione dell'impatto sociale della situazione attuale. Le parti concordano altresì al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cig, che la Società potrà collocare in mobilità (nell'ambito dei 21 esuberi dichiarati in fase di apertura della procedura di mobilità) esclusivamente quei lavoratori che nel corso di vigenza della Cig e pertanto sino e non oltre il 31.12.2012 manifesteranno la non opposizione al licenziamento . A tal fine pertanto le Parti concordano di derogare al termine legale previsto di 120 giorni per la collocazione in mobilità dei lavoratori alle condizioni sopra previste.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo nella misura del 40% del sostegno al reddito.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Le parti concordano altresì di incontrarsi in sede territoriale su richiesta di una delle stesse al fine di valutare l'andamento della Cig in deroga .

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperite e concluse con esito positivo la procedura di mobilità di cui alla legge 223/1991 e la procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 anche al fine dell'accesso della misura di Cig in deroga ex lege n. 183/2011

Letto, confermato e sottoscritto.

PROFMETALL S.A.S.

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI